



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Lotta-Pancrazio Cus-Bergamo ASD" con sede in Cisano Bergamasco (Bg), Via Trieste, n° 3, la quale è retta dal seguente Statuto.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva delle discipline sportive riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e in particolare la lotta, il pugilato, le arti marziali, la ginnastica, il fitness e tutte le discipline ad esse connesse, nonché le discipline da combattimento circensi e militari dell'antichità classica occidentale.

Tramite l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e agli enti di Promozione Sportiva (EPS) può indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile all'attività didattica di avvio, alla diffusione, alla pratica, all'aggiornamento e al perfezionamento delle discipline sportive.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini sociali attraverso l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, attività didattiche di formazione, promozione, aggiornamento e specializzazione, la gestione di impianti sportivi propri o di terzi, pubblici o privati, di corsi di avviamento e orientamento allo sport, l'organizzazione di manifestazioni sportive e di tornei, la formazione di squadre agonistiche e di ogni altra attività dilettantistica, con le finalità e con l'osservanza delle direttive della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione Sportiva alle quali si affilia. I proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 3 - Affiliazione

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIJLKAM e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIJLKAM stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione potrà affiliarsi ad altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva del CONI ai fini del miglior raggiungimento degli scopi sociali, espressamente accettando le relative disposizioni statutarie nonché le eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari delle autorità federali.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.

Art. 4 - Funzionamento

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dai Soci. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 - Domanda di ammissione

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci. Possono essere Soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 6 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del Coni, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 8 - Quota associativa

I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo: ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 9 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata per iscritto allo stesso Socio mediante supporto cartaceo o telematico.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente.

Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione di Soci devono essere comunicati alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso la Società Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione - a scrutinio segreto e con due distinte votazioni - il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei Soci, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 14 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e al Comitato Regionale. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni e rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 16 - Vice Presidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto: del Presidente che lo presiede; del Vicepresidente; di tre o più Consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea) di cui 1 (uno) Atleta e 1 (uno) Insegnante Tecnico, del Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società Sportive ed Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche di competenza della FIJLKAM, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei Soci; redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci; redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci; adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica quattro anni. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla gestione amministrativo contabile dell'Associazione.

Art. 19 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non manifestino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 20 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIJLKAM unitamente a copia del verbale.

Art. 21 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione è affidato al Segretario dell'Associazione.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una Società Sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIJLKAM.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, le FSN. o gli EPS, alle quali la Società Sportiva è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.